

## TABELLE INDENNITÀ DI MEDIAZIONE

ai sensi del D.M. 24 ottobre 2023, n. 150  
 relative alle procedure di mediazione obbligatorie quale condizione di procedibilità ai sensi dell'art. 5 del  
 D.lgs. 28/2010, nonché alle procedure di mediazione volontarie.

<b>Indennità di primo incontro – <u>Materie obbligatorie</u> (istante e aderente)</b>				
<b>Valore della controversia</b>	<b>Spese di avvio</b>	<b>Spese di mediazione</b>	<b>Totale</b>	<b>Totale (IVA inclusa)</b>
<b>Fino a € 1.000</b>	€ 32,00	€ 48,00	€ 80,00	<b>€ 97,60</b>
<b>Da €1001 a € 50.000</b>	€ 60,00	€ 96,00	€ 156,00	<b>€ 190,32</b>
<b>Superiore a €50.000</b>	€ 88,00	€ 136,00	€ 224,00	<b>€ 273,28</b>
<b>Indeterminato basso</b>	€ 88,00	€ 48,00	€ 136,00	<b>€ 165,92</b>
<b>Indeterminato medio</b>	€ 88,00	€ 96,00	€ 184,00	<b>€ 224,48</b>
<b>Indeterminato alto</b>	€ 88,00	€ 136,00	€ 224,00	<b>€ 273,28</b>

<b>Indennità di primo incontro – <u>Materie volontarie</u> (istante e aderente)</b>				
<b>Valore della controversia</b>	<b>Spese di avvio</b>	<b>Spese di mediazione</b>	<b>Totale</b>	<b>Totale (IVA inclusa)</b>
<b>Fino a € 1.000</b>	€ 40,00	€ 60,00	€ 100,00	<b>€ 122,00</b>
<b>Da €1001 a € 50.000</b>	€ 75,00	€ 120,00	€ 195,00	<b>€ 237,90</b>
<b>Superiore a €50.000</b>	€ 110,00	€ 170,00	€ 280,00	<b>€ 341,60</b>
<b>Indeterminato basso</b>	€ 110,00	€ 60,00	€ 170,00	<b>€ 207,40</b>
<b>Indeterminato medio</b>	€ 110,00	€ 120,00	€ 230,00	<b>€ 280,60</b>
<b>Indeterminato alto</b>	€ 110,00	€ 170,00	€ 280,00	<b>€ 341,60</b>

- Per coloro che agiscono in regime di split payment, escludere il valore dell'iva dal versamento.
- Per i residenti all'estero e per le società con sede legale all'estero, verificare l'applicabilità dell'iva

SPESE DI NOTIFICA E COSTI EXTRA	PER SINGOLO INVIO (IVA inclusa)
PEC	Gratuita
Raccomandata Nazionale	Costo previsto da Poste Italiane
Firma digitale one-shot	€ 10,00

**Modalità di pagamento:**

Bonifico sul conto corrente bancario intestato a Organismo Mediazione Mediapolis SRL presso la Banca Credem Filiale di Polistena: **IBAN: IT35 1030 3281 5000 1000 0002 739** indicando, nella causale, il nome delle parti e il numero di protocollo assegnato.

**Nel caso in cui le parti, all'esito del primo incontro, non raggiungano l'accordo, nessun altro compenso è dovuto all'Organismo di mediazione OLTRE LE SPESE DI AVVIO E DI MEDIAZIONE GIÀ VERSATE.**

**Qualora all'esito del primo incontro le parti raggiungano l'accordo ovvero proseguano oltre il primo incontro con o senza accordo**, ciascuna parte deve versare all'organismo di mediazione le indennità nella misura di seguito indicata in relazione allo scaglione di riferimento.

**IOTESI 1:**

**Accordo al primo incontro (Materie Obbligatorie)**

Nel caso in cui la conciliazione venga raggiunta al primo incontro, oltre alle somme già corrisposte, sono dovuti gli ulteriori importi indicati di seguito, determinati ai sensi dell'art. 30, comma 1, del D.M. 150/2023.

<b>Valore della controversia</b>	<b>Accordo al primo incontro. +10% Materie obbligatorie</b>	<b>IVA inclusa</b>
<b>Fino a € 1.000</b>	€ 17,60	<b>€ 21,47</b>
<b>Da € 1001 a € 5.000</b>	€ 32,20	<b>€ 42,94</b>
<b>Da € 5001 a € 10.000</b>	€ 149,60	<b>€ 182,51</b>
<b>Da € 10.001 a € 25.000</b>	€ 281,60	<b>€ 343,55</b>
<b>Da € 25.001 a € 50.000</b>	€ 528,00	<b>€ 644,16</b>
<b>Da € 50.001 a € 150.000 E INDETERMINATO</b>	€ 906,40	<b>€ 1.105,81</b>
<b>Da € 150.0001 a € 250.000</b>	€ 1.170,40	<b>€ 1.427,89</b>
<b>Da € 250.0001 a € 500.000</b>	€ 2.050,40	<b>€ 2.501,49</b>
<b>Da € 500.0001 a € 1.500.000</b>	€ 3.282,40	<b>€ 4.004,53</b>
<b>Da € 1.500.0001 a € 2.500.000</b>	€ 3.898,40	<b>€ 4.756,05</b>
<b>Da € 2.500.0001 a € 5.000.000</b>	€ 5.570,40	<b>€ 6.795,89</b>
<b>OLTRE € 5.000.000</b>	0,176%	<b>0,176% + IVA</b>

**IPOSTESI 2:**

**Mancato accordo agli incontri successivi al primo (Materie Obbligatorie)**

Qualora la conciliazione non venga raggiunta negli incontri successivi al primo, oltre a quanto già corrisposto, sono dovuti i seguenti importi, determinati ai sensi dell'art. 30, comma 3, del D.M. 150/2023.

<b>Valore della controversia</b>	<b>Mancato accordo agli incontri successivi al primo. Materie obbligatorie</b>	<b>IVA inclusa</b>
<b>Fino a € 1.000</b>	€ 16,00	<b>€ 19,52</b>
<b>Da € 1001 a € 5.000</b>	€ 32,00	<b>€ 39,04</b>
<b>Da € 5001 a € 10.000</b>	€ 136,00	<b>€ 165,92</b>
<b>Da € 10.001 a € 25.000</b>	€ 256,00	<b>€ 312,32</b>
<b>Da € 25.001 a € 50.000</b>	€ 480,00	<b>€ 585,60</b>
<b>Da € 50.001 a € 150.000 E INDETERMINATO</b>	€ 824,00	<b>€ 1.005,28</b>
<b>Da € 150.0001 a € 250.000</b>	€ 1.064,00	<b>€ 1.298,08</b>
<b>Da € 250.0001 a € 500.000</b>	€ 1.864,00	<b>€ 2.274,08</b>
<b>Da € 500.0001 a € 1.500.000</b>	€ 2.984,00	<b>€ 3.640,48</b>
<b>Da € 1.500.0001 a € 2.500.000</b>	€ 3.544,00	<b>€ 4.323,68</b>
<b>Da € 2.500.0001 a € 5.000.000</b>	€ 5.064,00	<b>€ 6.178,08</b>
<b>OLTRE € 5.000.000</b>	0,16%	<b>0,16% + IVA</b>

**IOTESI 3:**

**Accordo agli incontri successivi al primo (Materie Obbligatorie)**

Qualora la conciliazione venga raggiunta negli incontri successivi al primo, oltre alle somme già corrisposte, sono dovuti i seguenti importi, determinati ai sensi dell'art. 30, comma 2, del D.M. 150/2023.

<b>Valore della controversia</b>	<b>Accordo agli incontri successivi al primo. +25% Materie obbligatorie</b>	<b>IVA inclusa</b>
<b>Fino a € 1.000</b>	€ 20,00	<b>€ 24,40</b>
<b>Da € 1001 a € 5.000</b>	€ 40,00	<b>€ 48,80</b>
<b>Da € 5001 a € 10.000</b>	€ 170,00	<b>€ 207,40</b>
<b>Da € 10.001 a € 25.000</b>	€ 320,00	<b>€ 390,40</b>
<b>Da € 25.001 a € 50.000</b>	€ 600,00	<b>€ 732,00</b>
<b>Da € 50.001 a € 150.000 E INDETERMINATO</b>	€ 1.030,00	<b>€ 1.256,60</b>
<b>Da € 150.0001 a € 250.000</b>	€ 1.330,00	<b>€ 1.622,60</b>
<b>Da € 250.0001 a € 500.000</b>	€ 3.330,00	<b>€ 2.842,60</b>
<b>Da € 500.0001 a € 1.500.000</b>	€ 7.330,00	<b>€ 4.550,60</b>
<b>Da € 1.500.0001 a € 2.500.000</b>	€ 4.430,00	<b>€ 5.404,60</b>
<b>Da € 2.500.0001 a € 5.000.000</b>	€ 6.330,00	<b>€ 7.722,60</b>
<b>OLTRE € 5.000.000</b>	0,20%	<b>0,20% + IVA</b>

## TARIFFE MATERIE VOLONTARIE

### IPOSTESI 1:

#### **Accordo al primo incontro. (Materi Volontarie)**

Se la conciliazione viene raggiunta al primo incontro, oltre a quanto già pagato, sono dovuti i seguenti importi, determinati ai sensi dell'art. 30, comma 1, del D.M. 150/2023.

<b>Valore della controversia</b>	<b>Accordo al primo incontro. +10% Materie volontarie</b>	<b>IVA inclusa</b>
<b>Fino a € 1.000</b>	€ 22,00	<b>€ 26,84</b>
<b>Da € 1001 a € 5.000</b>	€ 44,00	<b>€ 53,68</b>
<b>Da € 5001 a € 10.000</b>	€ 187,00	<b>€ 228,14</b>
<b>Da € 10.001 a € 25.000</b>	€ 352,00	<b>€ 429,44</b>
<b>Da € 25.001 a € 50.000</b>	€ 660,00	<b>€ 805,20</b>
<b>Da € 50.001 a € 150.000 E INDETERMINATO</b>	€ 1.133,00	<b>€ 1.382,26</b>
<b>Da € 150.0001 a € 250.000</b>	€ 1.463,00	<b>€ 1.784,86</b>
<b>Da € 250.0001 a € 500.000</b>	€ 2.563,00	<b>€ 3.126,89</b>
<b>Da € 500.0001 a € 1.500.000</b>	€ 4.103,00	<b>€ 5.005,66</b>
<b>Da € 1.500.0001 a € 2.500.000</b>	€ 4.873,00	<b>€ 5.954,06</b>
<b>Da € 2.500.0001 a € 5.000.000</b>	€ 6.963,00	<b>€ 8.494,86</b>
<b>OLTRE € 5.000.000</b>	0,22%	<b>0,22% + IVA</b>

**IPOSTESI 2:**

**Mancato accordo agli incontri successivi al primo. (Materie Volontarie)**

Qualora non si pervenga alla conciliazione negli incontri successivi al primo, oltre alle somme già versate, sono dovuti i seguenti importi, calcolati ai sensi dell'art. 30, comma 3, del D.M. 150/2023.

<b>Valore della controversia</b>	<b>Mancato accordo agli incontri successivi al primo. Materie volontarie</b>	<b>IVA inclusa</b>
<b>Fino a € 1.000</b>	€ 20,00	<b>€ 24,40</b>
<b>Da € 1001 a € 5.000</b>	€ 40,00	<b>€ 48,80</b>
<b>Da € 5001 a € 10.000</b>	€ 170,00	<b>€ 207,40</b>
<b>Da € 10.001 a € 25.000</b>	€ 320,00	<b>€ 390,40</b>
<b>Da € 25.001 a € 50.000</b>	€ 600,00	<b>€ 732,00</b>
<b>Da € 50.001 a € 150.000 E INDETERMINATO</b>	€ 1.030,00	<b>€ 1.256,60</b>
<b>Da € 150.0001 a € 250.000</b>	€ 1.330,00	<b>€ 1.622,60</b>
<b>Da € 250.0001 a € 500.000</b>	€ 3.330,00	<b>€ 2.842,60</b>
<b>Da € 500.0001 a € 1.500.000</b>	€ 7.330,00	<b>€ 4.550,60</b>
<b>Da € 1.500.0001 a € 2.500.000</b>	€ 4.430,00	<b>€ 5.404,60</b>
<b>Da € 2.500.0001 a € 5.000.000</b>	€ 6.330,00	<b>€ 7.722,60</b>
<b>OLTRE € 5.000.000</b>	0,20%	<b>0,22% + IVA</b>

### **IPOSTESI 3:**

#### **Accordo agli incontri successivi al primo. (Materie Volontarie)**

Nel caso in cui la conciliazione si perfezioni negli incontri successivi al primo, oltre a quanto già corrisposto, sono dovuti i seguenti importi, determinati ai sensi dell'art. 30, comma 2, del D.M. 150/2023.

<b>Valore della controversia</b>	<b>Accordo agli incontri successivi al primo. +25% Materie volontarie</b>	<b>IVA inclusa</b>
<b>Fino a € 1.000</b>	€ 25,00	<b>€ 30,50</b>
<b>Da € 1001 a € 5.000</b>	€ 50,00	<b>€ 61,00</b>
<b>Da € 5001 a € 10.000</b>	€ 212,50	<b>€ 259,25</b>
<b>Da € 10.001 a € 25.000</b>	€ 400,00	<b>€ 488,00</b>
<b>Da € 25.001 a € 50.000</b>	€ 750,00	<b>€ 915,00</b>
<b>Da € 50.001 a € 150.000 E INDETERMINATO</b>	€ 1.287,50	<b>€ 1.570,75</b>
<b>Da € 150.0001 a € 250.000</b>	€ 1.662,50	<b>€ 2.028,25</b>
<b>Da € 250.0001 a € 500.000</b>	€ 2.912,50	<b>€ 3.553,25</b>
<b>Da € 500.0001 a € 1.500.000</b>	€ 4.662,50	<b>€ 5.688,25</b>
<b>Da € 1.500.0001 a € 2.500.000</b>	€ 5.537,50	<b>€ 6.755,75</b>
<b>Da € 2.500.0001 a € 5.000.000</b>	€ 7.912,50	<b>€ 9.653,25</b>
<b>OLTRE € 5.000.000</b>	0,25%	<b>0,25% + IVA</b>

#### **CRITERI DI DETERMINAZIONE DELL'INDENNITA'** (di cui agli artt. dal 28 al 34 del D.M. 150/2023)

1. L'indennità comprende le spese di avvio del procedimento e le spese di mediazione.
2. A valere sull'indennità complessiva, sono dovute da ciascuna parte le spese di avvio (c.4 art. 28 D.M. 150/2023) e le spese di mediazione (c.5 art. 28 D.M. 150/2023), oltre alle spese vive, che sono versate dall'istante al momento del deposito della domanda di mediazione e dalla parte chiamata alla mediazione al momento della sua adesione al procedimento. Gli importi sono dovuti anche in caso di mancato accordo.

3. Per le spese di mediazione è dovuto da ciascuna parte l'importo indicato nella tabella delle indennità, come determinata ai sensi del D.M. 150/2023.
4. La tariffa applicata è valida per le categorie di mediazioni obbligatorie e demandate dal giudice, e per le mediazioni facoltative e contrattuali.
5. L'importo delle spese di mediazione per ciascun scaglione di riferimento, come determinato a norma della tabella A:
  - a) deve essere aumentato del 10% in caso di raggiungimento dell'accordo al primo incontro;
  - b) deve essere aumentato del 25% in caso di raggiungimento dell'accordo agli incontri successivi al primo (c.2 art. 30);
6. In caso di conciliazione in incontri successivi al primo, gli importi massimi della tabella di cui all'allegato A, in aggiunta a quanto prevede la lettera b), possono essere maggiorati fino al 20%, in ragione dell'esistenza di almeno uno dei seguenti criteri:
  - a) esperienza e competenza del mediatore designato su concorde indicazione delle parti;
  - b) complessità delle questioni oggetto della procedura, quali l'impegno richiesto al mediatore, valutabile anche, ma non esclusivamente, in base al numero degli incontri.
7. Il valore della lite è indicato nella domanda di mediazione ai sensi dell'art. 29 D.M. 150/2023.
8. Quando la domanda o l'atto di adesione non contengono le indicazioni previste dall'art. 29 comma 1, o le parti non concordano sul suo valore, o sono stati applicati in modo errato i criteri previsti dalla medesima norma, il valore della lite è determinato dall'organismo con atto comunicato alle parti (c.3 art. 29 D.M. 150/2023).
9. Le prime spese di avvio e di mediazione sono dovute e versate da ciascuna delle parti, rispettivamente, alla presentazione della domanda di mediazione e al momento dell'adesione.
10. Le spese di mediazione comprendono anche l'onorario del mediatore per l'intero procedimento di mediazione. Esse rimangono fisse anche nel caso di mutamento del mediatore nel corso del procedimento ovvero di nomina di un collegio di mediatori, di nomina di uno o più mediatori ausiliari, ovvero di nomina di un diverso mediatore per la formulazione della proposta ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 28/2010.
11. Le parti sono solidalmente obbligate a corrispondere all'organismo le ulteriori spese di mediazione in caso di conciliazione o di prosecuzione del procedimento con incontri successivi al primo.

12. Ai fini della corresponsione dell'indennità, quando più soggetti rappresentano un unico centro d'interessi si considerano come un'unica parte (c.4 art. 34 D.M. 150/2023). L'unicità del centro di interessi è ravvisabile quando il diritto fatto valere sia particolare e non scindibile anche qualora vi possa essere un vantaggio comune o più soggetti siano rappresentati da un solo avvocato.
13. Il compenso per l'esperto di cui all'art. 8 c.4 Dlgs 28/2010 è liquidato a parte sulla base delle tabelle di liquidazione dei compensi del C.T.U. in vigore presso i Tribunale del circondario di competenza e comunque corrisposto dalle parti entro la chiusura del procedimento di mediazione.
14. Gli importi minimi delle indennità per ciascun scaglione di riferimento, come determinati a norma del D.M. 150/2023, non sono derogabili.

#### **AGEVOLAZIONI FISCALI**

In base al D. Lgs 28/10, come riformato, e ai Decreti del 1° agosto 2023, alle parti spettano le seguenti agevolazioni fiscali:

- Il verbale che contiene l'accordo di conciliazione è esente dall'imposta di registro fino al valore di € 100.000; oltre tale soglia, l'imposta è dovuta esclusivamente per la parte eccedente.
- È riconosciuto un credito d'imposta fino a € 600 per ciascuna procedura di mediazione, relativo alle indennità di mediazione e ai compensi degli avvocati, entro il limite annuo complessivo di € 2.400 per le persone fisiche e di € 24.000 per le persone giuridiche. In caso di mancato accordo, il credito d'imposta è ridotto del 50%.
- È previsto un ulteriore credito d'imposta fino a € 518, parametrato al contributo unificato versato dalla parte nel giudizio estinto a seguito della sottoscrizione dell'accordo di conciliazione.
- La parte non abbiente ha diritto al patrocinio a spese dello Stato per l'assistenza dell'avvocato qualora l'accordo venga raggiunto in mediazione nelle materie per cui la mediazione costituisce condizione di procedibilità.
- La parte non abbiente ha inoltre diritto al patrocinio a spese dello Stato per il pagamento delle indennità di mediazione, indipendentemente dall'esito della procedura.